

LS ALERT

Internazionale



Marzo 2024

Sommario

RUSSIA: Obbligo di introduzione della “ <i>No Russia Clause</i> ” nei contratti a partire dal 20 marzo 2024....	2
USA: Corporate Transparency ACT: Nuovi adempimenti per le società estere negli USA	2
CINA: Modifiche alla Company Law con effetto dal 1° luglio 2024	3
UK: Ratifica della Convenzione dell’Aja 2019 sul riconoscimento delle decisioni straniere	4

RUSSIA: Obbligo di introduzione della “No Russia Clause” nei contratti a partire dal 20 marzo 2024

Il 18 dicembre 2023, l'UE ha adottato il 12° pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia in risposta all'invasione dell'Ucraina. Le nuove misure sono contenute all'articolo 12octies del Regolamento UE 833/2014 e, tra le altre, si segnala l'obbligo di introduzione della c.d. “**No Russia Clause**” nei contratti commerciali.

A decorrere dal 20 marzo 2024, infatti, **i contratti di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo di determinati prodotti c.d. sensibili devono contenere una clausola** che preveda l'espresso **divieto di riesportazione** di tali prodotti in Russia o per un uso in Russia.

Il nuovo art. 12octies impone inoltre al fornitore europeo: (i) di prevedere, nei contratti con operatori con sede in paesi terzi, un adeguato rimedio per il caso in cui il divieto di riesportazione in Russia venga violato; (ii) di segnalare alle autorità competenti le violazioni del divieto di riesportazione in Russia di cui dovesse venire a conoscenza.

La misura troverà applicazione in relazione ai contratti aventi ad oggetto diverse categorie di prodotti, tra cui:

- **beni o tecnologie idonei all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale** indicati agli allegati XI, XX e XXXV del Regolamento 833/2014;
- **prodotti comuni ad alta priorità** elencati nell'allegato XL del Regolamento 833/2014;
- **armi da fuoco e munizioni** elencate nell'allegato I del Regolamento 258/2012 e nell'allegato XXXV del Regolamento 833/2014;
- **carboturbi e additivi per carburanti**.

Sono esclusi dall'applicazione della misura, oltre ai contratti conclusi tra operatori con sede nell'Unione Europea, anche quelli che prevedono l'esportazione in un paese “partner” dell'UE, tra cui ad oggi USA, Giappone, UK, Corea del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia e Svizzera).

Il mancato adempimento dell'obbligo di introduzione della “No Russia Clause” espone il fornitore UE al regime di **sanzioni anche penali** previsto per la violazione delle misure restrittive contro la Russia. È pertanto essenziale che le aziende operanti con paesi terzi curino la *compliance* dei propri contratti anche sotto tale profilo.

USA: Corporate Transparency ACT: Nuovi adempimenti per le società estere negli USA

Il 1° gennaio 2024 è entrato in vigore negli USA il Corporate Transparency ACT (“CTA”), che ha introdotto l'obbligo di comunicazione dei dati dei titolari effettivi di tutte le persone giuridiche costituite negli USA, allo scopo di contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo ed altre attività illecite. La normativa si applica anche alle società straniere che abbiano ottenuto l'autorizzazione a condurre attività societaria negli USA.

Le società tenute ad effettuare la comunicazione sono:

- “*Domestic Reporting Companies*”: corporations, limited liability companies e qualsiasi altra entità registrata in uno qualsiasi degli stati degli USA.
- “*Foreign Reporting Companies*”: entità formate all'estero e secondo la legge di un paese straniero che si sono registrate per condurre la propria attività negli USA.

L'obbligo si applica alle aziende di modesta entità, ossia alle persone giuridiche che:

- hanno una **presenza operativa** negli USA;
- impiegano **meno di 20 dipendenti** a tempo pieno negli USA; e
- hanno realizzato **meno di \$5.000.000 di ricavi lordi** negli USA nell'anno precedente la comunicazione.

Con il termine “beneficiario effettivo” si intende chi, direttamente o indirettamente, esercita un “controllo sostanziale” sulla società o che possiede o detiene almeno il 25% delle quote di partecipazione.

Le informazioni che devono essere fornite (nome, data di nascita, indirizzo e copia di un documento d'identità del titolare effettivo) non saranno rese pubbliche, ma saranno raccolte in un database centralizzato accessibile unicamente alle entità governative.

I termini per l'inoltro delle comunicazioni sono:

- per le società costituite prima del 1° gennaio 2024: il 1° gennaio 2025
- per le società costituite dopo il 1° gennaio 2024: entro 30 giorni.

Ogni variazione delle informazioni comunicate in precedenza dovrà essere comunicata entro 30 giorni.

La mancata comunicazione delle informazioni richieste o la comunicazione di informazioni false può determinare l'applicazione di **sanzioni civili fino a 500 dollari al giorno e sanzioni penali fino a 10.000 dollari e/o due anni di reclusione.**

CINA: Modifiche alla Company Law con effetto dal 1° luglio 2024

Il 29 dicembre 2023 sono state approvate rilevanti **modifiche alla Legge sulle Società della Repubblica Popolare Cinese**, alcune delle quali sono illustrate di seguito, che saranno efficaci a partire dal 1° luglio 2024. Si tratta di misure che consentono di regolare più efficientemente la *governance* delle Società e di tutelare maggiormente gli interessi dei soci e di varie categorie di *stakeholder*, anche allo scopo di attrarre nuovi investitori stranieri.

In tema di capitale sociale, le nuove norme prevedono che, nelle società a responsabilità limitata, i soci debbano versare **l'intero capitale entro 5 anni dalla data di costituzione della società** (le società costituite prima del 1° luglio 2024 e con un piano di investimento superiore a 5 anni, devono "*gradualmente*" adeguare tale piano ai termini previsti dalla nuova *Company Law*, salvo casi eccezionali che saranno regolati da specifiche disposizioni legislative).

Un'ulteriore novità riguarda l'introduzione dell'obbligo, per le società a responsabilità limitata, di rendere pubblico sul *National Enterprise Credit Information Publicity System* l'ammontare del capitale già versato, e non soltanto quello relativo al capitale sottoscritto.

Sempre in materia di capitale sociale, le nuove disposizioni stabiliscono che, qualora alcuni soci non versino il capitale sociale sottoscritto nei termini e per gli importi stabiliti, gli altri soci fondatori saranno solidamente responsabili con il socio inadempiente per la parte di capitale non versato. Ancora, qualora la società versi in stato di insolvenza prima della scadenza prevista per il versamento integrale del capitale, la società e i creditori potranno richiedere ai soci fondatori il versamento anticipato del capitale.

In tema di governance, al fine di garantire una maggiore flessibilità nelle scelte in tema di struttura e organizzazione delle società, la riforma ha anzitutto **eliminato il numero massimo di amministratori, mentre ha mantenuto il limite minimo di tre**. Inoltre, come per le società a responsabilità limitata, anche nelle società per azioni di piccole dimensioni è ora ammessa la nomina di un amministratore unico.

Un'ulteriore novità rilevante è la possibilità, accordata alle società a responsabilità limitata ed alle società per azioni, di istituire **un comitato di "audit", composto da amministratori, con le funzioni del collegio di vigilanza**, non più necessario a seguito della riforma del 2023. Si ricorda infatti che, al contrario, la riforma del 2014 aveva previsto l'obbligo di istituire un consiglio di vigilanza per supervisionare la gestione della società.

Le modifiche apportate dalla riforma del diritto societario cinese aprono la strada ad una **maggiore trasparenza nei confronti dei terzi creditori, tra cui potenziali nuovi investitori europei, e garantiscono nel contempo una certa flessibilità nelle scelte su come strutturare le società** anche di modeste dimensioni. Anche le società a c.d. "capitale straniero" sono destinatarie della normativa e dovranno nei prossimi mesi adeguarsi alle numerose modifiche introdotte.

UK: Ratifica della Convenzione dell'Aja 2019 sul riconoscimento delle decisioni straniere

Lo scorso 12 gennaio 2024, il Regno Unito ha aderito alla Convenzione dell'Aja sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale ("**La Convenzione**"). L'entrata in vigore della Convenzione in UK è prevista per il 2025, a seguito del perfezionamento della ratifica.

La Convenzione, adottata il 2 luglio 2019, ha la finalità di agevolare il commercio internazionale e gli investimenti tra nazioni, riducendo i rischi e i costi delle controversie transfrontaliere. Attualmente la Convenzione conta quali Stati aderenti – oltre al Regno Unito – anche UE, Costa Rica, Israele, Russia, Ucraina, Stati Uniti e Uruguay.

Nello specifico, la Convenzione prevede **una procedura standard e uniforme che consente il riconoscimento e l'esecuzione, all'interno di uno Stato, di decisioni emesse da giudici di un altro Stato aderente**. Il tutto a vantaggio della certezza nei rapporti giuridici e commerciali tramite tempi rapidi e costi sostenibili.

L'adesione del Regno Unito alla Convenzione dell'Aja del 2019 rafforza significativamente **le sinergie anche commerciali tra UE e UK in quanto, a seguito della Brexit, il Regolamento di Bruxelles I bis non trovava più applicazione nei rapporti con il Regno Unito**.

I cittadini e le imprese italiani (e degli altri Stati UE) potranno ora beneficiare di uno strumento che consente di ottenere il riconoscimento e l'esecuzione nel Regno Unito di decisioni emesse dai Tribunali italiani, e dovranno tenere presente che, parimenti, gli operatori UK potranno facilmente ottenere il riconoscimento e l'esecuzione in Italia delle decisioni emesse dai Tribunali del Regno Unito.



Marco Bertini
Partner
m.bertini@lslex.com



Filomena Zonno
Associate
f.zonno@lslex.com



Edoardo Badiali
Associate
e.badiali@lslex.com